



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## Multirischi Uffici e Studi Professionali

Furto e Rapina

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto**



**Vittoria**  
Assicurazioni

<u>Area Riservata</u>	pag. 2
<u>Glossario</u>	pag. 5
<u>Condizioni che regolano la Sezione Furto</u>	pag. 8
<u>Condizioni Particolari (valide solo se richiamate in polizza)</u>	pag. 13
<u>Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Furto</u>	pag. 15

### **AREA RISERVATA**

In ottemperanza al Provvedimento MASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

## SEZIONE FURTO E RAPINA

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)		Riferimento (art.)	SCOPERTO (per sinistro salvo diversa indicazione)	FRANCHIGIA (per sinistro salvo diversa indicazione)	SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (o Limiti di valore/esistenza se indicato)
Difforni caratteristiche costruttive dei locali		2	25%		
Mezzi di protezione e chiusura dei locali non conformi		3	25% - 10% se l'assicurato e/o i dipendenti e/o i familiari sono presenti nei locali		
Sospensione della garanzia per locali incustoditi		6		Dalle ore 24 del 45° giorno per Preziosi e Valori dalle ore 24 del 8° giorno	
Oggetti pregiati	Forma A	7			20% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 10.000,00
	Forma B	7		Euro 500,00	10% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 2.500,00
Preziosi	Forma A	7			20% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 2.500,00
	Forma B	7		Euro 500,00	2% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 2.000,00
Valori	Forma A	7			20% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 10.000,00
	Forma B	7		Euro 500,00	2% della somma assicurata alla partita contenuto
Campionari / ferma restando l'esclusione dei preziosi	Forma A	7			20% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 10.000,00
	Forma B	7		Euro 500,00	10% della somma assicurata alla partita contenuto Max Euro 2.500,00

Atti vandalici sui beni assicurati	Forma A	7			80% della somma assicurata alla partita furto contenuto
	Forma B	7		Euro 500,00	80% della somma assicurata alla partita furto contenuto
Guasti arrecati alle parti del fabbricato (compreso furto di fissi ed infissi)	Forma A	7			Euro 5.000,00 per sinistro
	Forma B	7		Euro 500,00	Euro 1.500,00 per sinistro
Guasti cagionati dai ladri alle cose assicurate	Forma A	7			La somma assicurata alla partita furto
	Forma B	7		Euro 500,00	Euro 1.000,00
Spese Sanitarie per infortunio conseguente a scippo o rapina spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al portavalori.	Forma A	7			Euro 2.000,00
	Forma B	7		Euro 500,00	Euro 1.000,00
Portavalori		8			20% della somma assicurata Max. Euro 2.000,00
Fiere e Mostre		9		Euro 250,00	Euro 1.500,00
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE)</b>					
Rifacimento di archivi, registri e documenti in genere		A			
Integrazione Portavalori		B	10%		
Impianto di allarme antifurto: inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione		C	25%		
Rapina di valori e preziosi in cassaforte		D	20%		

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Consumatore**

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Contenuto**

Vedi definizione di Cose Assicurate.

**Cose assicurate**

Rientrano nella convenzionale definizione purché riposti all'interno dei locali assicurati, esclusi i preziosi che sono assicurabili con le modalità e nei limiti previsti dalla Condizione Particolare D), se richiamata:

- macchine d'ufficio, strumenti professionali, attrezzatura tecnica e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, le scale mobili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, di segnalazione e comunicazione escluse quelle citofoniche) destinati all'espletamento dell'attività assicurata;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mobilio e arredi in genere inerenti all'attività assicurata;
- indumenti personali;
- materiale di consumo per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- casseforti, armadi di sicurezza e/o corazzati, blocchi di cassette di sicurezza (escluso il relativo contenuto);
- oggetti pregiati;
- campionario non costituito da preziosi;
- valori.

**Dati**

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.

**Dati Personali**

Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;

**Estorsione**

Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; tanto la violenza o la

minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'esercizio.

### **Fabbricato**

L'insieme dei locali, ove viene svolta l'attività dell'Assicurato, di cui all'ubicazione del rischio indicate sul simplo di polizza.

### **Fissi**

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

### **Franchigia**

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

### **Furto**

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### **Impresa**

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

### **Infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

### **Oggetti pregiati**

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

### **Preziosi**

Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.

### **Rapina**

Sottrazione delle cose assicurate a chi le detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona degli addetti, quanto verso altre persone.

### **Scippo**

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori da essa trasportati.

### **Scoperto**

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

## **Sistema Informatico**

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

## **Supporti dati**

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

## **Solaio**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

## **Tetto**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

## **Valori**

Denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati (escluse valute digitali e/o criptovalute).

## **Vetro antisfondamento**

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.



# Condizioni che regolano la Sezione Furto

Premesso che operano esclusivamente le Garanzie per le quali sono indicate le relative somme assicurate, o anche sono richiamate le relative Condizioni Particolari sul singolo di polizza, l'Impresa si obbliga, in base alle dichiarazioni del Contraente e alle condizioni di seguito riportate a indennizzare l'Assicurato per i danni di cui all'art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione.

Resta inoltre inteso che, le cose assicurate possono essere poste in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso Immobiliare e che l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè l'Impresa corrisponde l'indennizzo fino a concorrenza delle predette somme assicurate senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

## 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da:

- furto a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
  - a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; è parificato all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiave vera;
  - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Per furto con introduzione clandestina si intende il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone addette alla sorveglianza dei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi;
  - d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
  - e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura dell'ufficio/studio assicurato e aperto al pubblico, purché in presenza di addetti;
  - f) in uno dei modi indicati ai punti a), b) e c) durante i periodi di chiusura diurna e serale, purché tra le ore 8 e le ore 24, anche quando le eventuali vetrine, purché fisse, e le porte delle vetrine, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.

**Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).**

- Rapina avvenuta nei locali assicurati quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- **Estorsione, a condizione che tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate siano poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza;**
- Guasti e atti vandalici sulle cose assicurate causati dai ladri per commettere il furto, la rapina l'estorsione o per tentare di commetterli;

- Guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i danni da furto di fissi ed infissi;
- Spese sanitarie, documentate in originale, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina, estorsione o scippo, consumati o tentati, indennizzabili ai sensi di polizza. Non sono indennizzabili le spese sostenute oltre il 60° giorno da quello dell'infortunio.

L'Impresa rimborsa altresì, nei limiti della somma assicurata le spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al portavalori.

## 2 - Caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano situati in fabbricati aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento (armato o no).

Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato al solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale, a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, se la linea di gronda si trova ad altezza inferiore ai 4 metri, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso.

In quanto non sia diversamente convenuto, in caso di sinistro avvenuto quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche dei locali siano differenti da quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidata a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

## 3 - Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate.

Quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, non risultino - anche solo in parte - conformi a quanto sopra indicato, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 75% della somma liquidabile a termini di polizza, restando uno scoperto del 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto del 25% non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e verrà ridotto al 10% in caso di furto avvenuto quando l'Assicurato, e/o i suoi dipendenti, e/o i suoi famigliari sono presenti nei locali

#### 4 - Estensione al furto commesso, fuori dalle ore di lavoro, da persone dipendenti dall'Assicurato

L'assicurazione vale anche se l'autore del furto è un dipendente dell'Assicurato, sempreché si verifichino tutte le seguenti circostanze:

- a) il furto sia avvenuto con le modalità previste all'art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione;
- b) l'autore del furto non risulti incaricato della custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- c) il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.

#### 5 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
  - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - addetti o comunque persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;
- d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
- e) da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

#### 6 - Sospensione dell'assicurazione per locali incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del **45° giorno**. Per i Preziosi (se assicurati tramite la Condizione Particolare 5.D ) e i Valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 **dell' 8 giorno**.

## 7 - Limiti di indennizzo

### Forma A)

Per ogni sinistro in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare:

- a) per Oggetti Pregiati, importo superiore al 20% della somma assicurata, con il massimo di Euro 10.000,00;
- b) per Preziosi, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 2.500,00;
- c) per Valori, importo superiore al 20% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 10.000,00, fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi assicurati per la garanzia "portavalori" e "valori e preziosi in cassaforte";
- d) per i campionari ferma l'esclusione dei Preziosi, importo superiore al 20% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 10.000,00;
- e) atti vandalici sulle cose assicurate causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, fino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata alla partita furto;
- f) guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, compresi i anche i danni da furto di fissi e infissi, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro;
- g) i guasti cagionati alle cose assicurate dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli sono parificati ai danni da furto, e indennizzati nel limite della somma assicurata;
- h) spese sanitarie, documentate in originale conseguenti ad infortunio subito dall'assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina estorsione o scippo, consumati o tentati e spese per la duplicazione di documenti sottratti o danneggiati al portavalori, fino ad un importo di Euro 2.000,00 per sinistro;

### Forma B)

In caso di sinistro, che colpisca uno dei seguenti limiti di indennizzo, l'impresa corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia frontale pari ad euro 500,00.

Per ogni sinistro in nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare:

- a) per Oggetti Pregiati, importo superiore al 10% della somma assicurata, con il massimo di Euro 2.500,00;
- b) per Preziosi, importo superiore al 2% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 2.000,00;
- c) per Valori, importo superiore al 2% della somma assicurata per il contenuto,, fatta eccezione per gli eventuali maggiori importi assicurati per la garanzia "portavalori" e "valori e preziosi in cassaforte";
- d) per i campionari ferma l'esclusione dei Preziosi, importo superiore al 10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di Euro 2.500,00;
- e) atti vandalici sulle cose assicurate causati dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli, fino alla concorrenza di euro dell'80% della somma assicurata alla partita furto;
- f) guasti arrecati alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture

dei locali stessi, compresi i anche i danni da furto di fissi e infissi, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro;

- g) i guasti cagionati alle cose assicurate dai ladri per commettere il furto, o la rapina, l'estorsione, o per tentare di commetterli sono parificati ai danni da furto, e indennizzati fino alla concorrenza di Euro 1.000,00;
- h) spese sanitarie, documentate in originale conseguenti ad infortunio subito dall'assicurato, suoi familiari o dipendenti a seguito di rapina estorsione o scippo, consumati o tentati e spese per la duplicazione di documenti sottratti o danneggiati al portavalori, fino ad un importo di Euro 1.000,00 per sinistro.

## 8 - Portavalori

In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1 - Oggetto dell'assicurazione e della definizione "cose assicurate", l'Impresa indennizza, fino ad un importo pari per ogni anno assicurativo al 20% della somma assicurata alla partita furto, con il massimo di Euro 2.000,00, la perdita di valori di proprietà dell'Assicurato o che l'assicurato è regolarmente autorizzato a trasportare per conto altrui inerenti lo svolgimento dell'attività svolta nell'ufficio/studio assicurato con la presente polizza avvenuta durante il loro trasporto fuori dai locali costituenti l'ubicazione dei beni assicurati indicata in polizza, in conseguenza di:

- scippo;
- rapina;
- furto, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori, commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono detto servizio esterno di trasporto.

L'assicurazione è operante a condizione che i valori siano inerenti all'attività assicurata e che le persone incaricate del trasporto, nonché quelle che le sostituiscono nei casi di impedimento.

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 65 anni;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi di furto, scippo o della rapina per il trasporto di valori.

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nell'abitazione dell'addetto, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in mezzi di custodia; oppure anche fuori dai mezzi di custodia quando nell'abitazione sia presente l'addetto o persona di sua fiducia.

## 9 - Fiere e mostre

In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina delle cose assicurate, che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, **purché all'interno dell'area fieristica**, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.

Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 e con l'avvertenza che in caso di esistenza di altra assicurazione la presente vale in secondo rischio.

**Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 250,00.**

## 10 - Condizioni Particolari (valide solo se richiamate in polizza)

### A - Rifacimento di archivi, registri e documenti in genere

Se sul simple di polizza risulta indicata la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, fino a tale importo per ogni sinistro l'Impresa indennizza il costo del materiale e della mano d'opera sostenuti per il rifacimento di archivi, registri e documenti in genere sottratti, distrutti o resi inservibili dagli eventi che risultano assicurati nella presente Sezione Furto, sempreché siano stati effettivamente ricostruiti entro un anno dalla data del sinistro, salvo il caso di forza maggiore.

**Si intende escluso qualsiasi danno indiretto o valore artistico, scientifico o di affezione; si intendono invece compresi i bolli, i diritti e le eventuali spese di trasporto.**

**Gli archivi e i documenti costituiti dalle memorie esterne e dai supporti magnetici o ottici di computer sono compresi nella succitata garanzia solo se l'Assicurato dimostra di possederne un duplicato in locali diversi da quelli assicurati o che contengono le cose assicurate.**

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

### B - Integrazione Portavalori

Se sul simple di polizza risulta la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, fino a concorrenza di tale somma e ad integrazione e negli stessi termini e condizioni di assicurazione di quanto già previsto all'art. 8) "Portavalori", l'Impresa indennizza la perdita di valori di proprietà dell'Assicurato o **che l'assicurato è regolarmente autorizzato a trasportare per conto altrui inerenti lo svolgimento dell'attività svolta nell'ufficio/studio assicurato con la presente polizza.**

Relativamente alla presente estensione resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile.

### C - Esistenza di impianto di allarme antifurto

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI munito di registratore di funzione (cioè di controllo), ed installato da Ditta registrata presso l'IMQ, come risulta dal "Certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto", rilasciato all'Assicurato e conforme alle vigenti Norme CEI;
- b) che l'Assicurato osservi e faccia osservare scrupolosamente gli obblighi di seguito riportati:
  - stipulazione di un contratto di manutenzione e revisione dell'impianto, con la Ditta installatrice dello stesso, che preveda almeno una visita all'anno;
  - regolare attivazione ininterrotta dell'impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell'ufficio/studio assicurato.

In caso di inosservanza da parte dell'Assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti, l'Impresa in caso di sinistro indennizzerà il 75% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato medesimo.

#### D - Valori e preziosi in cassaforte

Se sul simple di polizza risulta la relativa somma assicurata e corrisposto il relativo premio, l'Impresa assicura, contro il furto e la rapina, i valori e i preziosi che si trovano in casseforti murate ed ancorate, oppure di peso superiore a 100 chilogrammi, poste nei locali dell'esercizio assicurato.

Relativamente alla garanzia furto l'Impresa indennizza esclusivamente se l'autore del furto stesso, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui all'art. 1) "Oggetto dell' Assicurazione", abbia poi violato le difese dei mezzi di custodia mediante scasso dei sistemi di chiusura, uso di grimaldelli o di altri mezzi illeciti, escluse chiavi false, idonei allo scopo.

Relativamente alla garanzia rapina l'Impresa indennizzerà l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato.

# Condizioni che regolano il caso di sinistro della Sezione Furto

## 11 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## 12 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro alle singole Sezioni della presente polizza;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## 13 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:



- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

#### 14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

#### 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all'art. 2) "Assicurazione presso diversi assicuratori", delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) comunicare all'Impresa le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo indicando l'Impresa, l'Agenzia e il numero di polizza;
- d) fornire all'Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- e) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere e) e f) sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato/Contraente deve altresì:

- g) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità alcuna, oppure soltanto fino alla rilevazione dei danni se il benessere è stato comunicato dall'Impresa;
- h) dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenendo a disposizione dell'Impresa e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- i) presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

## 16 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati né dei danni di mancato godimento o di uso o di altri eventuali pregiudizi.

## 17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

## 18 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

## 19 - Scoperto e assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per un indennizzo sia previsto uno scoperto a carico dell'Assicurato, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2) " Assicurazione presso diversi assicuratori", delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che l'Impresa detrarrà successivamente dall'importo così calcolato.

## 20 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento, se consentita;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## 21 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni

dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 5) " Esclusioni" lett. b) delle Condizioni di Assicurazione Furto.

## 22 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato restituisca all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo di indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di comunicazione del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

## 23 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Si conviene comunque che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo delle partite colpite dal sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originali dalle ore 24 del giorno dell'evento, con obbligo del Contraente di versare il corrispettivo rateo in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Nel caso di più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla somma assicurata.

Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dalla polizza, metterà a disposizione del Contraente la parte di premio imponibile non goduto calcolato, per la Sezione Furto, sulle somme assicurate rimaste in essere.







Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058530-FUR-EDZ-0119 - MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - FURTO E RAPINA